

N. R.G. 450/2023



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**CORTE D'APPELLO DI ROMA**  
**PRIMA SEZIONE CIVILE**

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Diego Rosario Antonio Pinto	presidente
dott. Nicola Saracino	consigliere
dott. Elena Gelato	consigliere rel.

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa iscritta al n. r.g. 450/2023, pendente

**TRA**

Ministero dell'Interno (C.F. 97149560589), in persona del Ministro *pro tempore*,  
rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato

appellante

**E**

(C.F. ) e (C.F.

), in proprio e nella loro qualità di madri della minore

(C.F.: ), rappresentate e

difese dagli avv.ti Vincenzo Miri e Federica Tempori giusta procura in atti

appellate

**E**

Roma Capitale (C.F. 02438750586), nella persona del Sindaco *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avv. Paolo Richter Mapelli Mozzi in forza di procura in atti, giusta determinazione dirigenziale n. 2748 del 22.9.2023

appellata

Oggetto: appello avverso l'ordinanza ex art. 702 bis c.p.c. emessa dal Tribunale di Roma in data 9 settembre 2022 nel giudizio di cui al n. r.g. 39385-2021.

### CONCLUSIONI

Per l'appellante: *“Piacchia alla Corte d'Appello di Roma, annullare l'ordinanza in epigrafe con remissione del giudizio al Tribunale in composizione collegiale affinché lo stesso giudichi nel pieno contraddittorio di tutte le parti e nel rispetto del rito applicabile; ovvero, in riforma della stessa, respingere la domanda avversaria. Con vittoria di spese, competenze ed onorari”*

Per le appellate: *”Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis, per le ragioni esposte in narrativa: - dichiarare inammissibile l'impugnazione del Ministero dell'Interno e, in subordine, rigettarla perché infondata in fatto e in diritto; - condannare il Ministero dell'Interno al pagamento delle spese di lite, oltre al rimborso delle spese generali in misura del 15%, I.V.A. e C.P.A., e al pagamento di una somma equitativamente determinata ex art. 96, co. III, c.p.c.”;*

Per Roma Capitale: *“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Roma adita, contrariis reiectis, così giudicare: Confermare l'Ordinanza del 09.09.2022 del Tribunale Ordinario di Roma, resa nel procedimento contrassegnato con R.G. n. 39385/2021, limitatamente alla parte in cui veniva dichiarato il difetto di legittimazione passiva di Roma Capitale rimettendosi per il resto (motivi di reclamo del Ministero dell'Interno) al prudente apprezzamento di codesta Ecc.ma Corte di Appello. Spese secondo giustizia”.*

### Ragioni di fatto e di diritto della decisione

Il Ministero dell'Interno ha impugnato l'ordinanza ex art. 702 bis c.p.c. emessa dal Tribunale di Roma in data 9 settembre 2022, con la quale era stata accolta la domanda, proposta dalle signore \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_, anche nell'interesse della minore \_\_\_\_\_, di rettificazione della nota dell'Anagrafe del Comune di Roma del 28/5/2019, con cui era stata rifiutata

la loro indicazione quali “madre” e “madre” della minore nella carta di identità di quest’ultima.

L’appellante ha preliminarmente addotto, quanto al mezzo di impugnazione proponibile avverso il suddetto provvedimento, l’ammissibilità del proprio “reclamo/appello”.

In proposito ha lamentato come inopinatamente il Tribunale avesse disposto il mutamento del rito cui era soggetto il giudizio in oggetto, ovvero quello di cui agli artt. 95 e 96 del d.p.r. 396/2000, disponendo che lo stesso fosse soggetto al rito sommario di cognizione, trattandosi di una pronuncia contraria al disposto di legge; tanto premesso ha rilevato come in ragione dell’errore commesso dal Giudice la gravata ordinanza, sebbene formalmente pronunciata ai sensi dell’art. 702 *quater* c.p.c., fosse da riqualificare come decreto *ex* artt. 737 e ss. c.p.c., dal che discenderebbe l’inapplicabilità del criterio dell’”apparenza” nella scelta del mezzo di impugnazione, valendo l’opposto criterio della prevalenza della sostanza degli atti processuali sulla loro forma.

Alla luce di tali considerazioni ha addotto la reclamabilità del provvedimento dinanzi alla Corte d’Appello, ai sensi dell’art. 739 c.p.c., nel termine di dieci giorni dalla notificazione (nella fattispecie mai avvenuta) e comunque nel rispetto del termine lungo di cui all’art. 327 c.p.c., non ancora decorso.

Tanto premesso in rito, il Ministero dell’Interno ha lamentato: la nullità dell’impugnato provvedimento, a fronte della pretermissione del Pubblico Ministero, della pronuncia da parte del Tribunale in composizione monocratica anziché collegiale e della ritenuta abnormità del richiamato provvedimento di mutamento del rito.

Nel merito ha contestato il fondamento della pronuncia adottata dal Tribunale, di cui ha addotto l’erroneità, alla luce della normativa e giurisprudenza in materia.

Sulla base dei suddetti rilevi l’appellante ha concluso in via principale per l’annullamento dell’impugnata ordinanza, con remissione del giudizio al Tribunale in composizione collegiale, o in subordine la sua riforma, con reiezione dell’avversa domanda.



Le signore [ ] e [ ] si sono costituite nel presente giudizio in proprio e nella loro qualità di madri della minore

Le appellate hanno in primo luogo eccepito la palese tardività dell'appello, proposto ben oltre il termine di trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento impugnato, che a seguito dell'emissione dell'ordinanza il 9 settembre 2022 e della sua comunicazione il successivo 14 settembre, era decorso già dal 14 ottobre 2022, mentre l'opposizione era stata proposta con atto notificato il 27 gennaio 2023 (e dunque con oltre tre mesi di ritardo).

Per l'effetto hanno formulato eccezione di giudicato ed hanno dunque richiesto, in principalità, la declaratoria di inammissibilità del gravame.

In via meramente subordinata le appellate hanno contestato le avverse deduzioni relative a pretesi *errores in procedendo e in iudicando* ed hanno concluso per la conferma del provvedimento emesso dal Tribunale di Roma, di cui hanno addotto l'assoluta correttezza e condivisibilità.

Per entrambe le ipotesi hanno richiesto la condanna dell'appellante alla rifusione delle spese del presente grado di giudizio e, considerata la palese infondatezza delle tesi prospettate dal Ministero, al pagamento di una somma ai sensi dell'art. 96, terzo comma, c.p.c.

Si è altresì costituita Roma Capitale.

L'appellata ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, evidenziando come si discutesse dell'esercizio di funzioni proprie dello Stato, rispetto alle quali era esclusivamente competente il Ministro dell'Interno, con conseguente propria estraneità al giudizio.

Nel merito Roma Capitale ha rilevato la correttezza del proprio agire, essendo esclusa per legge, in capo all'Ufficiale dell'anagrafe, la possibilità di modificare il modello di carta d'identità definito dal Ministero dell'Interno, non essendo consentito il rilascio di un documento da esso difforme.

Roma Capitale ha dunque concluso per la conferma dell'ordinanza impugnata limitatamente al capo di pronuncia con il quale era stato dichiarato il suo difetto di

legittimazione passiva, mentre per il resto si è rimessa al prudente apprezzamento della Corte di Appello adita.

La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 10 gennaio 2024, senza assegnazione di termini per gli scritti conclusivi.

L'appello è inammissibile, in quanto tardivamente proposto.

L'ordinanza emessa dal Tribunale di Roma ai sensi del previgente art. 702 *ter* c.p.c. è stata comunicata alle parti il 14 settembre 2022, talché sarebbe dovuta essere impugnata entro trenta giorni, secondo quanto previsto dall'art. 702 *quater* c.p.c. all'epoca vigente, cosa che non è avvenuta (posto che, come indicato in narrativa, l'appello è stato proposto a fine gennaio 2023).

La circostanza ha determinato il passaggio in giudicato della pronuncia impugnata, il che preclude ogni valutazione circa la sussistenza di pretesi errori *in procedendo* ed *in iudicando*.

Le contrarie considerazioni formulate dall'appellante non possono essere condivise.

Il Ministero dell'Interno, pur dichiarandosi “*consapevole del principio espresso dai Giudici di legittimità ... secondo cui nella scelta del mezzo di impugnazione deve applicarsi il criterio della “apparenza” (secondo il quale l'identificazione del mezzo di impugnazione esperibile contro un provvedimento giurisdizionale va operata con riferimento esclusivo alla qualificazione giuridica della azione effettuata dal giudice nello stesso provvedimento)*”, ritiene che tale principio non sia nella specie applicabile, posto che in questa sede non si discuterebbe “*della scelta del mezzo di impugnazione proponibile dinanzi a Giudici diversi ma della corretta qualificazione giuridica dell'impugnazione proponibile... dinanzi alla Corte di Appello... in base al corretto regime processuale applicabile*”.

In forza di tale assunto non sarebbe invocabile “*il criterio dell'apparenza, idoneo, per sua natura, a regolare la scelta del mezzo d'impugnazione - tra i vari astrattamente percorribili - ma non anche a decidere dell'impugnabilità o meno del provvedimento giudiziale; per tale questione valendo l'opposto criterio della prevalenza della sostanza degli atti processuali sulla loro forma*”; il “*crisma del principio dell'apparenza*” non potrebbe qui che “*risultare recessivo rispetto al diverso principio “sostanzialistico” più volte ritenuto operante anche dalla*

*Giurisprudenza di legittimità*”, posto che “*soltanto il criterio della prevalenza della sostanza degli atti processuali rispetto alla loro forma consente in tali ipotesi di garantire alla parte il diritto di impugnazione, pregiudicato dall'eventuale errore di qualificazione commesso dal giudice e, dunque, di rispettare il diritto di difesa ed i canoni del giusto processo (Cass. civ., Sez. Lav., Ord. 25401/2020)*”.

La necessità di “*garantire la effettività della tutela giurisdizionale ai “diritti” fatti valere in un giudizio attraverso un “giusto processo”*”, non potendosi “*ipotizzare (in un’opzione ermeneutica costituzionalmente orientata e ragionevole rispetto ai valori espressi dagli artt. 24 e 111 Cost) che sia il “diritto” a recedere (nel giudizio) alla luce di un errore processuale in cui è incorso il Giudice a quo*”, renderebbe dunque necessaria l’applicazione del principio della prevalenza della sostanza degli atti sulla loro forma che sarebbe il solo idoneo a consentire, “*nelle ipotesi in cui dalla qualificazione formalmente operata dal giudice derivi la inoppugnabilità della decisione adottata, l’esperibilità del mezzo di impugnazione corrispondente alla sostanza degli atti processuali*”.

Tanto premesso, ritiene questa Corte che le deduzioni sopra richiamate non siano in alcun modo recepibili.

Nella fattispecie, infatti, la “*qualificazione*” fornita dal Tribunale al giudizio, *id est* la disposta trasformazione del rito di cui si duole l’appellante, corretta o meno che fosse, non ha all’evidenza in alcun modo pregiudicato la possibilità di impugnazione del provvedimento con il quale è stato definito il giudizio ovvero in altri termini non ha comportato l’inoppugnabilità del provvedimento adottato e la sua sottrazione al gravame, posto che tale facoltà è al contrario espressamente prevista *ex lege*.

Parafrasando le pronunce richiamate dall’appellante, se “*il criterio dell’apparenza è idoneo a regolare la scelta del mezzo dell’impugnazione, ma ai fini dell’impugnabilità o meno del provvedimento vale il criterio cd. della prevalenza della sostanza sulla forma degli atti processuali*”, per definizione qui va applicato il primo dei suddetti principi, posto appunto che non si discute affatto della possibilità di impugnazione, o meno, dell’ordinanza emessa dal Tribunale di Roma ai sensi dell’art. 702 *ter* c.p.c. bensì, nella prospettiva dell’appellante, della sua impugnabilità nelle forme di cui all’art.



739 c.p.c. invece che nelle forme e nel termine all'epoca previsto dall'art. 702 *quater* c.p.c.

In questa ipotesi, dunque, vale proprio il criterio dell'apparenza, secondo il quale *“l'impugnazione di un provvedimento giurisdizionale deve essere proposta nelle forme previste dalla legge per la domanda così come è stata qualificata dal giudice, a prescindere dalla correttezza o meno di tale qualificazione, e non come le parti ritengano che debba essere qualificata, costituendo l'interpretazione della domanda giudiziale operazione riservata al giudice del merito”* (Cass., ss.uu., 25.2.2011, n. 4617), assolutamente consolidato nella giurisprudenza di legittimità e dal quale questa Corte non ha motivo alcuno di discostarsi.

Né infine sono fornite di fondamento le deduzioni, ventilate dall'appellante, circa pretese compromissioni del diritto di difesa e del “giusto processo”, non potendo ritenersi che la modalità di impugnazione già prevista dalla legge con riguardo al rito sommario di cognizione, nella parte in cui faceva decorrere il termine breve dalla comunicazione, oltre che dalla notificazione, del provvedimento finale, minasse in alcun modo l’“effettività” della tutela giurisdizionale.

La pronuncia sulle spese del presente grado di giudizio, liquidate come in dispositivo, segue la soccombenza, nei rapporti tra l'appellante e le appellate

e

Nei rapporti processuali tra l'appellante e Roma Capitale, invece, le spese possono essere integralmente compensate, considerate le conclusioni formulate dall'appellata, la quale non si è opposta all'accoglimento del gravame ma si è rimessa a giustizia.

Infine, in ragione del carattere personalissimo dei diritti delle parti ed in aderenza all'espressa richiesta dalle stesse formulata nell'atto introduttivo del giudizio ai sensi dell'art. 52 del d.lgs. 196/2003, si ordina l'oscuramento di ogni dato identificativo delle parti, in caso di riproduzione o diffusione della sentenza.

P.Q.M.

dichiara l'inammissibilità dell'appello;

